



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2904/2026

Oggetto: ISIOR S.R.L., VIA DEGLI OREFICI 8/4, GENOVA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 RELATIVA AI COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA ED ACUSTICA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA EURO 600,00.

In data 05/10/2026 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 35 del 26 novembre 2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 42 del 23 dicembre 2025 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2026/2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2026-2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Visti

la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35” che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

all'art. 3° del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

la circolare della Regione Liguria avente ad oggetto "D.P.R.59/13 Prime indicazioni disciplina AUA";

la circolare Protocollo n. 0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti, in particolare:

relativamente al comparto emissioni in atmosfera

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare la Parte V, Titolo I, "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia";

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali";

relativamente al comparto acustica

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la L.R. 20 marzo 1998, n. 12, recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Premesso che

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 33374 del 29/05/2026 ISIOR S.r.l. ha presentato, tramite S.U.A.P. del Comune di Genova, istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013, per i comparti emissioni in atmosfera ed acustica, per l'attività artigianale di fusione di metalli preziosi e successiva produzione di verghe metalliche (lingotti) da svolgersi presso la sede operativa sita a Genova in Via degli Orefici 8/4;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

verificata la completezza dell'istanza sotto il profilo formale, con nota protocollo n. 34313 del 04.06.2026 Città Metropolitana di Genova ha avviato il relativo procedimento per il rilascio dell'autorizzazione, convocando contestualmente la conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., alla quale sono stati chiamati a partecipare, per gli aspetti di rispettiva competenza, il Comune di Genova e ATS Liguria (ex ASL 3 Genovese);

con la suddetta nota è stato altresì comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento nonché dei referenti tecnici per i singoli comparti ambientali coinvolti;
- il termine di conclusione procedimento fissato a 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il domicilio digitale dell'amministrazione metropolitana;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 33379 del 29/05/2026 il Comune di Genova, per il comparto acustica, ha comunicato che *“il Nulla Osta Acustico in Dichiarazione Sostitutiva (NOA in DS), la cui istanza con relativa documentazione è stata trasmessa tramite portale Impresa in un Giorno ID n. 02918960994_1615_14042026, ha assunto presso la scrivente Unità Operativa complessa Acustica il numero di pratica 124421”*. La suddetta comunicazione riporta l'ID relativo ad un procedimento precedente a quello avviato dalla scrivente, tuttavia, dal momento che il Nulla Osta Acustico reso in forma di Dichiarazione Sostitutiva riguarda lo stesso stabilimento e che non sono pervenute ulteriori comunicazioni relativamente al comparto acustica, si ritiene di acquisire come favorevole il parere di comparto;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 41928 del 08/07/2026 il Comune di Genova – Direzione Ambiente ha invitato il Settore Urbanistica a far pervenire il proprio parere di competenza precisando che l'attività ad emissioni limitate non risulta annoverata nell'elenco delle industrie insalubri di cui al D.M. 5 settembre 1994 recante “Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie”;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 47527 del 31/07/2026 il Comune di Genova ha trasmesso parere favorevole sotto il profilo ambientale ed urbanistico. Con la stessa nota il Comune di Genova ha chiesto all'Azienda di produrre una dichiarazione riguardante eventuali interventi edilizi svolti o la loro assenza;

con nota prot. n. 47809 del 03/08/2026 Città Metropolitana di Genova ha trasmesso all'Azienda la richiesta relativa alla dichiarazione edilizia pervenuta dal Comune di Genova;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 48959 del 07/08/2026 la Società ha trasmesso, tramite S.U.A.P., la dichiarazione richiesta;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 52925 del 31/08/2026 ATS Liguria ha trasmesso una richiesta di integrazioni. Con la stessa nota ATS Liguria ha chiesto all'Azienda l'attestazione del pagamento degli oneri previsti dal tariffario regionale di cui alla D.G.R. 1197/2013 ai fini dell'espressione del parere igienico sanitario;

con nota prot. n. 53309 del 01/09/2026 Città Metropolitana di Genova ha inviato all'Azienda una richiesta di integrazioni, comprese quelle chieste da ATS Liguria, sospendendo contestualmente i



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

termini del procedimento;

con nota assunta a protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 56441 del 17/09/2026 l'Azienda ha trasmesso le integrazioni richieste;

con nota assunta a protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 59818 del 01.10.2026 ATS Liguria ha trasmesso parere favorevole di sotto il profilo igienico sanitario;

Rilevato

che presso l'insediamento dell'Azienda non sono presenti emissioni convogliate in atmosfera;

che l'attività svolta dall'Azienda è classificabile nella categoria "Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti", di cui alla lettera n), della Parte II dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

che per tale attività, ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., potrebbero essere adottate autorizzazioni di carattere generale qualora ne sussistano i requisiti e l'Azienda decida di aderire a tale tipologia autorizzativa;

Ritenuto che

le emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti non ricadano nell'ambito di applicazione del Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

l'Azienda debba istituire un nuovo registro da far vidimare dalla Città Metropolitana di Genova sul quale annotare i consumi annuali di materie prime utilizzate e le date di avvenuta effettuazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate sull'impianto di captazione e filtrazione delle emissioni;

l'Azienda debba conservare per almeno 5 anni le fatture di acquisto dei prodotti utilizzati e i registri d'impianto una volta completati;

Dato atto che

in data 05/06/2026, la Città Metropolitana di Genova ha provveduto a richiedere alla competente Prefettura di Genova, tramite procedura di accesso alla BDNA, il rilascio della comunicazione antimafia di cui all'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii., riscontrata positivamente in data 22/07/2026;

l'istanza, per quanto di competenza di Città Metropolitana di Genova, risulta completa del pagamento degli oneri di istruttoria per il comparto emissioni in atmosfera, pari ad € 600,00, effettuato in data 14/05/2026 tramite piattaforma PagoPa;

sulla base della documentazione in possesso di Città Metropolitana di Genova è stata redatta da parte dell'Ufficio rifiuti, bonifiche ed emissioni in atmosfera la relazione tecnica per il comparto emissioni in atmosfera, inserita nell'apposito fascicolo informatico con protocollo n. 58640 del 28.09.2026, che vale anche come relazione di chiusura procedimento;

l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Matteo Perrotta, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

dalla suddetta relazione si evince che il ciclo produttivo dell'Azienda è quello indicato in Allegato 1, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto

il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2026/2028, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso altresì che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Dato atto che il presente atto diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come da prospetto contabile allegato;

Ritenuto che in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, dal momento che non sono state espresse condizioni ostative, sussistano i presupposti per procedere al rilascio a ISIOR S.r.l. dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 per i comparti emissioni in atmosfera ed acustica, per l'attività da svolgersi presso la sede operativa sita a Genova in Via degli Orefici 8/4, sulla base delle istruttorie favorevoli da parte degli uffici competenti, con le prescrizioni riportate in Allegato 1 al presente atto;

DISPONE

per quanto in premessa specificato, fatti salvi i diritti di terzi, di:

- A) rilasciare a ISIOR S.r.l. l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 per i comparti emissioni in atmosfera ed acustica, per l'attività da svolgersi presso la sede operativa sita a Genova in Via degli Orefici 8/4;
- B) autorizzare ISIOR S.r.l. alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- C) assoggettare l'insediamento, relativamente al comparto emissioni in atmosfera, al rispetto delle prescrizioni contenute in Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- D) di prendere atto, in materia acustica, del Nulla Osta Acustico, in Allegato 2, che costituisce parte integrante sostanziale del presente atto;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- E) di prendere atto dei pareri favorevoli espressi dal Comune di Genova in materia urbanistico-edilizia ed ambientale, in Allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- F) di inviare il presente atto ai Servizi finanziari per l'apposizione del visto contabile;

INVIA

il presente atto al S.U.A.P. del Comune di Genova per la successiva trasmissione a:

- ISIOR S.r.l.;
- Comune di Genova;
- ATS Liguria (ex ASL 3 Genovese);
- ARPAL.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici (15) anni, dalla data di approvazione del presente atto da parte del S.U.A.P. di competenza, e dovrà esserne richiesto il rinnovo sei (6) mesi prima della scadenza ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. 59/2013.

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento, comunque denominato, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è rilasciato a seguito di un procedimento durato 113 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale del 29/05/2026, tenuto conto di 16 giorni di sospensione del procedimento (dal 01/09/2026 al 17/09/2026).

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**